

STATUTO SOCIETA' ITALIANA DI ECOPATOLOGIA DELLA FAUNA

Art. 1 (Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice civile e del D.Lgs 117/2017, la “Società Italiana di Ecopatologia della Fauna”, in forma abbreviata “SIEF”, che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Belluno. La sede operativa è invece dislocata presso il luogo di lavoro o la residenza del Presidente pro tempore. Il trasferimento della sede legale è rimesso alla delibera del Consiglio direttivo, da assumersi con voto unanime, e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione opera sul territorio nazionale e anche all'estero.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dalle relative norme di attuazione, e dai principi generali dell'ordinamento giuridico. Il Consiglio Direttivo propone e l'Assemblea ratifica l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 3 – (Finalità e attività di interesse generale)

L'Associazione riunisce coloro che si occupano, anche in via non esclusiva, di ecopatologia della fauna selvatica (da qui in avanti definita semplicemente fauna), sia dal punto di vista della ricerca scientifica sia dell'attività professionale. L'ecopatologia è una disciplina intercategoriale che coinvolge in primo luogo i medici veterinari e si avvale delle competenze di numerose altre discipline e professioni tipicamente incluse nello studio dell'ecologia delle

malattie nelle popolazioni di fauna, tra cui si annoverano, in via non esclusiva, medici, biologi, naturalisti, forestali, agronomi, tecnici faunistici, ingegneri, matematici, ecc.

L'Associazione, senza scopo di lucro, intende:

- facilitare le relazioni fra gli studiosi interessati all'ecopatologia della fauna;
- facilitare altresì le relazioni di detti studiosi con gli altri specialisti nel campo della fauna e con gli enti che gestiscono la fauna istituzionalmente;
- organizzare e partecipare a riunioni di studio e di insegnamento sull'ecopatologia della fauna;
- favorire la diffusione, anche in forma divulgativa, dei risultati di ricerche e di informazioni in genere concernenti l'ecopatologia della fauna;
- contribuire alla formazione culturale dei cittadini relativamente alla sanità della fauna e agli aspetti sanitari della gestione e protezione delle specie selvatiche;
- organizzare convegni, corsi di formazione, gruppi di studio, dibattiti, interventi nelle scuole, divulgazione di pubblicazioni, che consentano l'aggiornamento e l'informazione dell'opinione pubblica, anche svolte nell'ambito di programmi nazionali di formazione, (es. formazione continua in medicina - ECM);
- promuovere studi e ricerche su temi propri delle attività dell'Associazione e di ogni altra iniziativa idonea alla divulgazione delle finalità sociali, nonché sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei pubblici poteri sui problemi connessi all'ecopatologia della fauna;
- promuovere specifici programmi di ricerca e studi, anche in collaborazione con altre società, organizzazioni o enti/istituti nazionali o internazionali;
- istituire sussidi, premi o borse di studio a favore di ricercatori impegnati nell'attuazione dei programmi di ricerca di cui sopra;
- promuovere ogni altra iniziativa idonea in relazione allo scopo sociale.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile, compreso il proprio sito web, per la pubblicazione e divulgazione della propria attività scientifica e delle proprie iniziative. In particolare, si impegna alla pubblicazione di quanto sopra sul proprio sito web, aggiornato costantemente e reso disponibile al pubblico.

L'Associazione può aderire ad altre associazioni o ad enti a carattere analogo quando ciò sia funzionale al conseguimento del suo scopo istituzionale.

Art. 4 – (Associati)

Il numero dei soci è illimitato.

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche e gli Enti che condividono le finalità e gli scopi associativi, così come definiti nel precedente articolo 3, che si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, oltre ad avere interesse e competenze specialistiche nell'area di operatività dell'Associazione, così come meglio definito nel regolamento dell'Associazione. In generale, il numero dei soci laureati in medicina veterinaria non potrà essere inferiore al 30% del totale dei soci ordinari. Sono soci ordinari, oltre ai laureati in medicina veterinaria, altri professionisti in discipline funzionali allo studio dell'ecologia delle malattie nella fauna e alla corretta interpretazione del quadro sanitario in popolazioni a vita libera. Tra queste, a titolo esemplificativo, figurano la medicina, la biologia, le scienze naturali, le scienze agrarie, le scienze forestali, la gestione faunistica, la modellistica matematica, quando utilizzate ai fini dello studio, della sorveglianza e del controllo delle patologie nelle popolazioni selvatiche, nonché delle possibili ricadute sugli animali domestici e sulla sanità pubblica di patogeni presenti nella fauna (intendendo per agenti patologie/patogeni sia agenti biologici, sia chimici e fisici).

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta all'Associazione, allegando il proprio curriculum che attesti la competenza nelle specifiche aree di interesse

dell'Associazione. La domanda di iscrizione verrà accettata, dopo la valutazione da parte del Consiglio Direttivo del curriculum, che attesti le competenze in ambito ecopatologico.

L'iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della quota associativa. L'aspirante socio dovrà impegnarsi a rispettare il presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, ma coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale esercitate. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Possono essere associati onorari coloro che abbiano contribuito in modo rilevante allo sviluppo delle conoscenze dell'ecopatologia o più in generale della fauna e che per prestigio, competenza o meriti vengano riconosciuti tali all'unanimità dal Consiglio Direttivo. Gli associati onorari sono dispensati dal pagamento della quota di iscrizione e non hanno diritto di voto in assemblea, in quanto tale carica ha esclusivo carattere onorifico.

Art. 5 – (Diritti e doveri dei soci)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite all'Art.15 del presente Statuto;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- fruire dei servizi predisposti di volta in volta dall'Associazione, partecipando alle iniziative organizzate e ricevendo altresì tutte le informazioni relative all'attività sociale; potranno, inoltre, partecipare attivamente con la loro attività al conseguimento degli scopi sociali oppure appoggiare concretamente l'operato dell'Associazione con sostegni economici;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini proposti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea;
- aggiornare il Consiglio Direttivo in merito alle variazioni dei loro recapiti da utilizzarsi per tutte le comunicazioni inerenti all'attività dell'Associazione;
- contribuire, attraverso le loro conoscenze scientifiche e la loro operosità, al migliore sviluppo delle conoscenze ed alla realizzazione dei programmi approvati dall'Assemblea.

Art. 6 – (Recesso ed esclusione del socio)

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, causa di morte o scioglimento (nel caso di persona giuridica o Ente).

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e hanno effetto con lo scadere dell'anno sociale ovvero il 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo delibera sui tempi di preavviso e sulle modalità di comunicazione di recesso del socio dimissionario.

Un provvedimento di esclusione, invece, sarà emesso dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

I soci dimissionari o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

I soci che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento della quota sociale e per le quote aggiuntive per un periodo superiore a 180 giorni decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale perderanno la qualifica di socio automaticamente senza necessità di formalizzare apposito provvedimento.

I provvedimenti in materia di esclusione (ad eccezione del caso del mancato pagamento della quota sociale) devono essere adeguatamente motivati e comunicati ai soci destinatari.

L'associato potrà, entro 30 giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, inviare una lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione chiedendo la convocazione, entro 40 giorni, dell'Assemblea per discutere di tale provvedimento. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci, che avviene decorsi 40 giorni dall'invio del provvedimento o, in caso di contestazione, a seguito della delibera dell'Assemblea che lo abbia ratificato.

Art. 7 – (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;

- Comitato Scientifico;

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 8 – (Assemblea)

L'Assemblea è composta dai soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo (fisico o virtuale), l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. È ammessa la convocazione in prima e seconda convocazione nello stesso giorno, purché interrotta tra le due convocazioni da un intervallo di almeno un'ora.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera semplice, e-mail, sms. Il recapito di riferimento è quello risultante dal libro dei Soci.

L'Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Le eventuali richieste di convocazione dell'Assemblea da parte degli associati devono essere inoltrate, per lettera raccomandata o posta certificata (PEC), al Consiglio Direttivo e corredate dall'ordine del giorno e da una relazione sui motivi che hanno generato la richiesta, a firma dei richiedenti stessi.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

È possibile che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soci di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

In caso di conflitto d'interessi, è dovere di ciascun associato rendere apposita dichiarazione in assemblea ed astenersi dal voto. Per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal numero dei presenti all'adunanza il numero di coloro che si trovano in situazione di conflitto d'interessi.

Le assemblee non convocate nella forma di rito sono valide purché siano presenti la totalità degli associati nonché i membri del Consiglio Direttivo.

Nello svolgimento delle riunioni, gli associati dovranno attenersi all'ordine del giorno redatto dal Consiglio Direttivo e a loro comunicato in precedenza.

Art.9 – (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di contestazione del provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- ratifica la nomina dei membri del Comitato Scientifico;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le proposte da inserire nell'ordine del giorno devono essere comunicate al Consiglio Direttivo, accompagnate da una breve illustrazione scritta.

Art. 10 – (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe. È ammessa l'espressione del voto per

corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori è opportuno che non votino.

Art. 11 – (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno il 20% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 12 – (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero minimo di cinque a un numero massimo di nove membri, sempre in numero dispari, eletti dall'assemblea tra gli associati per la durata di quattro anni e rieleggibili. In generale, il Direttivo dovrà essere composto almeno al 30% da laureati in medicina veterinaria.

Il Consiglio Direttivo elegge inoltre tra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere (non è ammesso il cumulo delle cariche). Il Tesoriere è tenuto a

riscuotere le quote annuali, a provvedere al pagamento dei creditori e a curare la tenuta dei

libri contabili. Il Segretario è tenuto a redigere il verbale delle adunanze del Consiglio Direttivo e delle assemblee degli associati.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio direttivo.

Sono ineleggibili nel Consiglio Direttivo i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza del consigliere che non partecipi a più di tre riunioni consecutive del Consiglio stesso.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio può provvedere a sostituirli attingendo all'elenco dei non eletti al medesimo incarico durante l'ultima assemblea elettiva. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.

In particolare, competono al Consiglio Direttivo:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi sanciti dall'Assemblea;
- la nomina al suo interno di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
- la predisposizione del bilancio annuale;
- l'emanazione dei regolamenti dell'Associazione;
- la determinazione dell'importo della quota associativa annuale, salvo ratifica dell'Assemblea;
- il conferimento della qualifica di associato onorario;

- la nomina dei membri del Comitato Scientifico, salvo ratifica dell'Assemblea;

- la vigilanza su eventuali conflitti di interesse.

Il Consiglio Direttivo può redigere Regolamenti interni: in tal caso li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. I Regolamenti interni potranno disciplinare il funzionamento amministrativo dell'Associazione e tutti gli altri aspetti inerenti alla gestione interna della stessa che non siano regolati dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione. L'organo può inoltre creare particolari commissioni, composte da associati e/o da soggetti prescelti per le loro particolari qualità professionali o morali, finalizzate allo studio di specifiche tematiche di carattere inerente all'attività dell'Associazione ovvero all'implementazione di determinati progetti.

I consiglieri che assumano la legale rappresentanza dell'Associazione devono garantire la propria autonomia e indipendenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo e all'ammontare della quota sociale; può però essere convocato anche su richiesta scritta della maggioranza dei suoi componenti e ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno.

Art. 13 – (Presidente)

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione, la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio, e deve garantire la propria autonomia e indipendenza.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa

per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente, scelto dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 14 – (il Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico è preposto alla verifica e al controllo della qualità delle attività svolte e della qualità della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. In generale, il Comitato Scientifico dovrà essere composto almeno al 30% da laureati in medicina veterinaria.

Le delibere del Consiglio Direttivo riassunte nel verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente sono sottoposte al Comitato Scientifico, che esprime il proprio parere non vincolante.

Nel corso dell'Assemblea degli associati, il Presidente è tenuto a dare la parola al Comitato Scientifico, affinché possa esprimere il proprio parere a riguardo dell'operato del Consiglio Direttivo, anche valutato dall'esame dei verbali pregressi.

Il Comitato Scientifico è nominato tra gli associati ordinari ed onorari.

Il Comitato Scientifico è composto da tre o cinque membri, è nominato dal Consiglio Direttivo uscente, ratificato dall'Assemblea, il tutto a scrutinio segreto, e resta in carica per il successivo mandato.

Art. 15 – (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali, in forma cartacea (presso la sede legale dell'Associazione stessa) o digitale (su apposita piattaforma cloud):

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

- il libro delle adunanze, riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

- il libro delle adunanze riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati, se in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, presenti in una cartella sul cloud che potrà essere condivisa temporaneamente, o tenuti fisicamente presso la sede legale dell'Associazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 16 – (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo, ed è costituito da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- eventuali finanziamenti, anche da fondi nazionali o europei, per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- eventuali entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione;
- attività diverse, secondo quanto stabilito all'articolo 4 del presente Statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

I beni dell'Associazione sono beni immobili e beni mobili registrati e beni mobili non registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione, o possono provenire da donazioni, e sono ad essa intestati. Ove presenti, i beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 17 – (Bilancio e esercizio sociale)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'Art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto di cassa.

Art. 18 – (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti che per legge, Statuto o regolamento perseguano finalità simili. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 19 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'Art.10 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i propri soci, determinando:

- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

Si applicano comunque le norme di cui agli artt. 11 e ss. Disp. Att. C.c.

Il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente che persegue finalità scientifico culturali individuato dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 – (Foro competente)

Per qualunque controversia sorga in dipendenza relativamente alla interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il foro del luogo ove l'Associazione ha la propria sede operativa.

Art. 21 – (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le disposizioni del Codice civile e dell'Ordinamento Giuridico Nazionale.

Il Presidente – Carlo Vittorio CITTERIO _____

Il Segretario – Nadia CAPPAL _____